

COMUNE DI TREVIOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

STRALCIO LOTTO EDIFICABILE DA ATR3 IN VIA AMATO - FRAZ. RONCOLA

COMMITTENTE: SIG.RA VIVIANI DANIELA

.....

OGGETTO:

SCHEMA DI CONVENZIONE

DATA: 16/09/2014

AGG.:

SCALA:

ALLEGATO:

C


PROGETTISTA

geometra ALDO CALEGARI

Via Montale, 4 - 24020 GORLE (BG)

Tel./Fax: 035-664121

e-mail: info@studiocalegari.191.it



PROGETTISTA

ingegnere ANGELO TACCHINARDI

Via Malfassi, 3 - 24125 BERGAMO

Tel./Fax: 035-234507

e-mail: tacchinardi@tin.it



COMUNE DI TREVIOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER LO STRALCIO DI LOTTO EDIFICABILE IN ATR3

L'anno ..., addì ... del mese di ... avanti al sottoscritto ... , notaio in ... con studio in via ..., si sono costituiti:

- ... , nato a ... il ... , cf ... , nella propria qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune divisto il decreto di nomina sindacale n. ... e dei poteri riconosciuti dall'art. 108 del DLgs 267/2000 - domiciliato per la funzione presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito anche denominata "Comune";
- ... , nato a ... il ... , cf ... , che interviene al presente atto in qualità di ... , di seguito anche denominato "Proprietà";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io notaio ... sono personalmente certo.

PREMESSO

- A) che la Proprietà dichiara di essere unica ed esclusiva proprietaria e di avere la piena disponibilità degli immobili oggetto della presente Convenzione, individuati come segue in Catasto al foglio 9 mappali
 - 389
 - 2050
 - 2057La proprietà degli immobili stessi è stata acquisita con atto del notaio Paganoni del 19 dicembre 2008 rep. n. 42448 racc. n. 12193 registrato a Bergamo il 5 gennaio 2009 al n. 52 trascritto il 7 gennaio 2009 n. reg. 473;
- B) che i suddetti immobili, in base al Piano di governo del territorio del Comune di Treviolo - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 21 aprile 2009 - sono soggetti alla seguente disciplina dettata dal Piano delle Regole:
 - Ambito di trasformazione definito dal documento di piano;
- C) che l'ambito d'intervento non è ricompreso in zona assoggettata a vincolo paesaggistico;

- D) che la Proprietà ha depositato istanza di Permesso di costruire convenzionato in data ... con prot. n. ... ;
- E) che con Deliberazione n. ... del ... la Giunta comunale ha approvato lo schema della presente Convenzione;
- F) che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune - con atto n. ... del ... - ha emesso Avviso di avvenuta emanazione del Permesso di costruire convenzionato n. ... del

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI

- 2.1 La Proprietà s'impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente Convenzione è da considerarsi per lei vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito al Protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, mentre è vincolante per il Comune dalla data di stipulazione per atto pubblico.
- 2.2 Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione, integrate dagli elaborati di progetto di cui al successivo art. 13, varranno le leggi, i regolamenti e lo strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.
- 2.3 Le Parti danno atto che il Dirigente comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente Convenzione è autorizzato ad apportarne al testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 3.1 La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e la Proprietà.
- 3.2 La Proprietà è obbligata in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente Convenzione. Si deve pertanto in-

tendere che in caso di alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dalla Proprietà si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. La Proprietà s'impegna ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino a quale delle Parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - non appena registrati e trascritti - al Comune.

- 3.3** In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Proprietà non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione od integrazione.

ART. 4 - PROGETTO EDILIZIO

- 4.1** Il progetto convenzionato interessa un immobile avente superficie fondiaria/territoriale totale di mq 2.107,61 circa.

Le indicazioni di progetto devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili per quanto riguarda:

- la destinazione d'uso residenziale ;
- la volumetria massima edificabile, pari a mc 1.100,00 ;
- la superficie coperta massima, pari a mq ... ;
- l'altezza massima dei fabbricati, pari a numero 2 piani fuori terra;
- l'indice di permeabilità minimo, pari al 30% della superficie fondiaria d'intervento;

- 4.2** Devono intendersi indicazioni modificabili, con semplice Variante al PdC convenzionato originario e nel rispetto delle norme di PGT e di Regolamento edilizio vigenti:

- la forma degli edifici e delle aree di pertinenza privata;
- la composizione architettonica dei fabbricati e la geometria delle aperture di facciata e delle coperture;
- i materiali di finitura;
- il numero e la dimensione degli accessi carrali e pedonali;
- tutto quanto non espressamente riportato al precedente punto 1.

ART. 5 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

- 5.1** Dopo la sottoscrizione in forma pubblica della presente Convenzione, la Pro-

prietà potrà ritirare il Permesso di costruire e dare inizio ai lavori.

- 5.2** Il rilascio del Permesso di costruire è subordinato al pagamento del Contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 ed alla Parte II Titolo I capo IV della LR 12/2005, con le modalità e nella misura previste dalla presente Convenzione e dalla legislazione vigente.

ART. 6 - CARICO URBANISTICO

- 6.1** Il progetto approvato prevede le seguenti destinazioni d'uso:
- residenza: volume mc 1.100,00 ;
- 6.2** L'intervento produce di conseguenza un fabbisogno di servizi pubblici o di uso pubblico complessivamente pari a mq 320,00 , così determinato:
- residenza: mc 1.100,00 : 150 mc/abitante = abitanti 8 x 40 mq/abitante = mq 320 ;
- 6.3** Il progetto di PdC convenzionato individua aree per servizi pubblici complessivamente pari a mq. 565,16 , così ripartite:
- parcheggi: mq 103,00;
 - verde pubblico: mq 357,00;
 - marciapiedi: mq 105,16;
- 6.4** Si dà atto che le aree messe a disposizione dalla Proprietà per servizi pubblici o di uso pubblico sono dimensionate ed assolvono integralmente il relativo fabbisogno.

ART. 7 - CESSIONE DELLE AREE

- 7.1** La Proprietà s'impegna a cedere gratuitamente - contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione – le aree destinate a servizi pubblici ed in particolare a:
- a) parcheggi: mq 103,00;
 - b) verde pubblico: mq 357,00;
 - c) marciapiedi: mq 105,16;
- L'area è individuata sulla tavola 5 allegata alla presente Convenzione.
- 7.2** L'area prima della cessione verrà individuata dalla proprietà mediante frazionamento catastale assumendo direttamente ogni onere per frazionamenti o loro modifiche e atti notarili.
- 7.3** L'area è ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non, da usufrutti ed usi, da oneri gravanti e vincoli di ogni specie.
- 7.4** La Proprietà s'impegna alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle

aree cedute al Comune a termine della presente Convenzione, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo.

- 7.5** La Proprietà si riserva - previa verifica da parte del Comune - la possibilità di realizzare e mantenere nel sottosuolo dell'area ceduta al Comune gli allacci agli impianti tecnologici od altre servitù, necessari alla realizzazione dell'intervento qui previsto.

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA

- 8.1** In attuazione del Permesso di costruire citato alla Premessa F), la proprietà si obbliga a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria/secondaria:

- a) parcheggi: mq 103,00;
- b) marciapiedi: mq 105,16;
- c) verde pubblico: mq 30,47.

Le opere sono illustrate dalle tavole 4-5 allegate.

- 8.2** Il costo per la realizzazione delle opere sopradescritte, quantificato con il Computo metrico estimativo allegato, è pari a € 22.502,54 (con riferimento ai prezzi del Bollettino delle Opere edili edito dalla CCIAA di Bergamo n. ...).

- 8.3** Il costo delle opere viene scomputato da quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria/secondaria dalla Proprietà, in discendenza del Provvedimento abilitativo.

La Proprietà s'impegna a versare - secondo le modalità di legge - la differenza tra gli oneri di urbanizzazione vigenti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ed il costo delle opere da eseguire, quale risulta dal Computo richiamato.

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 9.1** Le opere di urbanizzazione primaria di progetto, essendo d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 - comma 1 - lett. c) del DLgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti), sono eseguite direttamente dalla Proprietà, a proprie cure e spese; la stessa assume a proprio totale carico anche gli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della sicurezza e quant'altro non previsto nella presente Convenzione.

- 9.2** Le suddette opere saranno realizzate, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge, scelte dalla Proprietà senza ricorso alle procedure ad evidenza pubblica di cui al DLgs 163/2006.

- 9.3** La Proprietà s'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, assicurando la

completa e corretta realizzazione a regola d'arte e funzionalità delle stesse, secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali, le modalità esecutive e le prescrizioni concordati con il Comune.

- 9.4** La Proprietà assume ogni responsabilità - diretta e indiretta - per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei terzi. Il Comune resta pertanto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla Proprietà per l'esecuzione delle opere stesse.
- 9.5** Il Comune è comunque titolare di un potere di vigilanza, in relazione all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e pertanto potrà, nell'esercizio di tale potere: richiedere informazioni al soggetto attuatore in ogni fase del procedimento; effettuare ispezioni ed accessi ai luoghi ed ai documenti e qualsivoglia atto idoneo al corretto esercizio della sua facoltà di vigilanza, con oneri a carico della Proprietà.
- 9.6** La Proprietà s'impegna a realizzare le opere di urbanizzazione contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, fermo restando che la Dichiarazione di fine lavori relativa alle prime dovrà essere depositata prima o contestualmente a quella relativa al secondo. L'agibilità dell'intervento edilizio verrà in ogni caso rilasciata/attestata solo successivamente al collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 11.
- 9.7** La Proprietà autorizza sin d'ora il Comune a sostituirla nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse venissero eseguite difformemente dalle prescrizioni di PdC, non a regola d'arte, non contemporaneamente al sorgere delle costruzioni o non entro il termine stabilito dal relativo provvedimento abilitativo.

La facoltà del Comune di sostituirsi alla proprietà può essere esercitata previa messa in mora - per un tempo non inferiore a 90 giorni - con lettera raccomandata od altra procedura di legge.

Nel caso, la Proprietà s'impegna a corrispondere anticipatamente al Comune l'importo previsto per i singoli lavori e prestazioni ed autorizza il Comune a rivalersi sulle garanzie prestate per l'assolvimento degli obblighi convenzionali.

Con la sostituzione di cui sopra, la Proprietà solleva il Comune da qualsiasi obbligo verso terzi appaltatori.

ART. 10 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 10.1** La disponibilità delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione permane in carico alla Proprietà fino alla consegna delle opere al Comune, da effettuarsi dopo l'approvazione del collaudo.

- 10.2** Fino alla consegna - o comunque fino al termine di cui al successivo art. 11.4 - le spese di gestione, pulizia, consumi e manutenzione delle aree, opere ed attrezzature resteranno ad esclusivo e totale carico della Proprietà, come pure ogni responsabilità comunque connessa con tali aree, opere ed attrezzature, nei confronti di chiunque, restando il Comune completamente sollevato da ogni azione, molestia, controversia ed onere in via diretta e indiretta.

ART.11 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 11.1** Tutte le opere di urbanizzazione realizzate dovranno essere sottoposte a collaudo tecnico, amministrativo e contabile.
- Il collaudo dovrà accertare: la regolarità e la conformità delle opere rispetto al Permesso di costruire; la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti; la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dal Computo metrico estimativo approvato con il rilascio del PdC.
- 11.2** Il collaudo dovrà svolgersi sia in corso d'opera, che alla relativa ultimazione delle opere. Il Collaudatore sarà nominato dal Comune e sarà incaricato dalla Proprietà, con la quale verrà regolato il rapporto per la prestazione professionale.
- Il collaudo dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla data di deposito in Comune della Dichiarazione di fine lavori. In caso d'irregolarità o difetti nella realizzazione delle opere, il Collaudatore indicherà il termine per porvi rimedio.
- 11.3** La Proprietà s'impegna a consegnare al Collaudatore, entro la data fissata per la visita di collaudo: i certificati di conformità e di regolare esecuzione; i collaudi di tutti gli impianti tecnici realizzati; i disegni esecutivi di tutte le opere realizzate; gli atti amministrativi e quant'altro il Collaudatore riterrà necessario per l'espletamento dei suoi compiti.
- È a carico della Proprietà, oltre alle spese tecniche, ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo.
- 11.4** Qualora il Comune non provveda ad approvare il collaudo finale entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo favorevole delle opere realizzate, il collaudo s'intende reso in senso favorevole.

ART. 12 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

- 12.1** A garanzia degli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte al precedente art. 8, la Proprietà presta idonea garanzia finanziaria per l'importo di € ... (pari al costo delle opere di urbanizzazione maggiorato dell'Iva), con polizza bancaria/assicurativa n. ... in data ..., emessa da ... , con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di dichiarazione liberatoria

da parte del Comune.

12.2 La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.

12.3 Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale - anche indiretto - connesse all'attuazione della Convenzione, da questa richiamate od il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune.

Il Comune potrà altresì rivalersi su detta garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato inadempimento della Proprietà riguardo ai danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a sua cura, di cui all'art. 10.2.

12.4 Tutte le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944 - secondo comma - del Codice civile.

In ogni caso la Proprietà è obbligata anche con i suoi garanti. Le garanzie sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

13.1 Il progetto di ... , redatto in conformità alle norme di legge da ... iscritto all'Ordine ... della Provincia di ... al n. ... , è costituito dai seguenti elaborati:

- ...
- ...
- ...
- ...

13.2 Il progetto costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorchè non fisicamente allegato.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

14.1 La presente Convenzione ha validità di tre anni, decorrenti dalla data d'emissione dell'Avviso di avvenuta emanazione del Permesso di costruire convenzionato indicato alla precedente premessa F).

ART. 15 - SPESE

15.1 Tutte le spese - comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti - riguardanti la Convenzione e gli atti successivi oc-

correnti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e discendente, ivi compreso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo della Proprietà.

ART. 16 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

- 16.1** La Proprietà rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione.
- 16.2** La Proprietà autorizza il Direttore dell'Agenzia del Territorio alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
- 16.3** Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

il Responsabile del Settore

la Proprietà

il Notaio rogante